



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03175 DEL DEP. MALAVASI (res. n. 328 del 18 luglio 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'interrogante richiama la prassi, che si sarebbe ormai consolidata presso taluni uffici giudiziari, di preferire, per la nomina ad amministratore di sostegno o tutore, professionisti estranei alla cerchia dei familiari dell'interessato. Cita, inoltre, il protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Bologna con il locale Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, esprimendo il timore che tali iniziative possano generare ulteriori oneri per i beneficiari delle procedure, connessi alla scelta degli uffici giudiziari di affidare l'attività di verifica della rendicontazione ad un ausiliario esterno, con effetti depauperanti per il diretto interessato.

Formula, dunque, quesiti specifici sull'argomento, chiedendo in particolare quali iniziative, anche di carattere normativo, siano state immaginate per semplificare gli adempimenti cui detti rappresentanti sono tenuti e per sollevare dall'onere di eventuali ulteriori costi di consulenza i beneficiari di tali misure.

In proposito è possibile innanzitutto riferire che dalla relazione trasmessa dal Presidente del Tribunale di Bologna è emerso che è proprio per la consapevolezza dell'assoluta centralità della funzione di verifica e controllo della delicata attività di

rendicontazione cui sono tenuti i rappresentanti delle persone prive di autonomia, unita alla difficoltà di farvi fronte in modo adeguato per l'elevato numero di procedure aperte, che in quell'ufficio giudiziario si è assunta l'iniziativa di realizzare tali protocolli.

In questo modo – riferisce il Presidente del Tribunale di Bologna – è stato possibile portare alla luce casi di *mala gestio*, provvedendosi, conseguentemente, alla sostituzione del rappresentante dell'incapace. Al contempo è stata realizzata una tendenziale standardizzazione dei costi derivanti dai compensi corrisposti agli ausiliari nominati per tali verifiche, così da contenerne la misura in modo proporzionato all'entità dei patrimoni dei beneficiari e prevedendo comunque una soglia patrimoniale minima al di sotto della quale l'attività di revisione prestata dai professionisti è resa *pro bono*.

Tanto premesso sulla specifica iniziativa, il quesito tocca un tema più generale che è di grande attualità: quello del riordino e della semplificazione della disciplina relativa agli istituti per la protezione delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia.

I dati statistici di cui dispone il Dicastero danno conto di un numero complessivo di procedure di amministrazione di sostegno pendenti pari, su scala nazionale, a 331.288. Trattasi di un numero che ha subito un'impennata notevole, con un incremento di più del 50% soltanto negli ultimi dieci anni, se si considera che le pendenze nel 2014 erano appena superiori a 180.000. Il *trend* di crescita delle nuove sopravvenienze è inoltre costante, e appare ormai assorbire sempre più altri istituti di più antica storia giuridica, quali l'interdizione e l'inabilitazione, che nella prassi giudiziaria sono in corso di superamento in favore dell'amministrazione di sostegno.

La rilevanza del fenomeno e delle questioni connesse non sono sfuggite al Governo Meloni, come dimostra l'approvazione lo scorso 4 giugno da parte del Consiglio dei Ministri di uno schema di disegno di legge recante, tra l'altro, deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto degli istituti cui l'interrogazione si riferisce. Il provvedimento ha già iniziato il suo iter parlamentare ed è attualmente all'esame del Senato in Commissione Affari Costituzionali.

Parallelamente pendono in Parlamento altri disegni e progetti di legge su questioni analoghe.

Tra i principi e i criteri direttivi specifici vi è quello del riordino e della semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'amministrazione di sostegno, fenomeno già ampiamente evidenziato dalle statistiche sopra citate relative ai procedimenti giurisdizionali pendenti.

Peraltro, tale proposito risulta del tutto coerente con il senso delle raccomandazioni emesse dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità nel settembre 2016, con cui tale Organismo chiedeva l'adozione di provvedimenti tesi ad *“abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali”* e ad *“attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni”*. L'amministrazione di sostegno è infatti – come noto – la misura di protezione più duttile, in quanto capace di essere modellata e calibrata in base alle particolari esigenze dell'interessato, comprimendone il meno possibile la capacità.

L'altra importante finalità indicata nel citato disegno di legge attiene alla semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti gli amministratori e serve a rispondere ad una reale e concreta esigenza – cui anche l'interrogante mostra di fare riferimento - di maggior agilità dell'incarico ogni volta che il ruolo sia rivestito - come spesso accade - da persone prive di specifiche competenze professionali, in quanto scelte dall'autorità giudiziaria, nell'esercizio della discrezionalità che le compete, proprio per il ruolo di *cargiver* familiare da queste già ricoperto, laddove con tale nozione si fa riferimento, in base alla definizione della legge n. 205 del 2017, a coloro che assistono familiari non autosufficienti a causa di malattia, infermità o disabilità.

Quanto alla riferita diffusa prassi degli uffici giudiziari di ricorrere alla nomina di un professionista estraneo al circuito familiare dell'interessato, occorre osservare che sovente tale scelta costituisce l'unica soluzione davvero rispondente agli interessi del beneficiario della misura ogni volta che siano riscontrate situazioni di accesa

conflittualità intra-familiare, come spesso accade quando l'interessato sia titolare di un patrimonio cospicuo.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, la *ratio* che sta alla base della disciplina dettata dall'art. 408 c.c. in punto di “*scelta dell'amministratore di sostegno*” è quella di garantire che in tale scelta il giudice segua, quale criterio fondamentale, quello della *cura personae*. La Suprema Corte osserva, a conforto, che “*Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria. Alla luce di ciò non può che conseguire che l'elenco delle persone indicate dall'art. 408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione [...]. Ciò del resto trova conferma nell'art. 408 c.c., u.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall'art. 408, comma 1, il che sta necessariamente a significare che l'indicazione delle persone predette non riveste un ordine preferenziale né un carattere esclusivo*” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 19596 del 26/09/2011).

Ciò detto, pare opportuno concludere segnalando che è proprio nella consapevolezza dell'estrema importanza del tema toccato che, nelle more della discussione e dell'auspicata approvazione del disegno di legge citato, è stato tempestivamente costituito un tavolo tecnico interministeriale per la redazione di un codice della disabilità cui partecipano anche rappresentanti del Ministero della giustizia, oltre che di altri Ministeri, docenti ed esperti; in quella sede potranno essere valutati gli accorgimenti possibili per venire incontro anche all'esigenza rappresentata nell'interrogazione.

Il Governo, quindi, condivide senz'altro l'opportunità di intervenire sulla materia al fine di razionalizzarne la disciplina, semplificando le incombenze gravanti sui rappresentanti dei beneficiari di quelle misure di protezione, ferma restando – si intende – l'indefettibile necessità di salvaguardare la funzione di controllo e

supervisione cui l'autorità giudiziaria è tenuta a garanzia, prima di tutto, degli interessi del beneficiario stesso.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)